

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.Eugenio Curatola,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.*omissis* del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2013, vertente

**T R A
GARANTE**

- ATTRICE -

E

SOCIETÀ DI LEASING

- CONVENUTA -

SOCIETÀ UTILIZZATRICE S.A.S IN LIQUIDAZIONE
E SOCIO ACCOMANDATARIO - LIQUIDATORE

- CONVENUTI - CONTUMACI -

OGGETTO: leasing finanziario

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo del 22.7.2013, la SOCIETÀ DI LEASING deduceva che:

a) con contratti nn. *Omissis* del 27.6.2006 e *Omissis* del 5.7.2007 aveva concesso in locazione finanziaria alla SOCIETÀ UTILIZZATRICE S.A.S i seguenti beni:

- n.1 imbarcazione da diporto a motore marca Cranchi S.r.l. – modello Atlantique 40

- n.1 imbarcazione da diporto a motore Nautica Aiello Di Aiello Giuseppe – modello Joker Clubman 30;

b)i corrispettivi delle locazioni erano stati determinati in € 349.801,88= e in € 91.612,90=, il tutto oltre I.V.A.;

c) a garanzia delle obbligazioni contratte dall'utilizzatore avevano rilasciato fideiussione GARANTI

d)a seguito del grave inadempimento al pagamento dei canoni, con raccomandate del 21.6.2012 aveva comunicato la risoluzione del contratto in forza dell'art.21 della Condizioni Generali di contratto, con invito alla riconsegna dei beni locati e al pagamento delle somme dovute (complessivi € 117.470 ,42=, per canoni scaduti e insoluti, interessi di mora e penale contrattuale).

Proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il predetto importo, GARANTE rilevava:

A) il difetto della prova scritta ex art. 633 n. 1 c.p.c. ed art. 634 c.p.c.;

B) la nullità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 23 delle CGC, per asserita violazione dell'art.9 della Legge n.192/1998 e dell'art. 7 del D.Lg. n. 231/2002, per abuso da parte della SOCIETÀ DI LEASING dello stato di dipendenza economica della SOCIETÀ UTILIZZATRICE S.A.S;

C) la necessaria riduzione ad equità della clausola penale ex art. 1384 c.c.;

D) l'applicabilità della disciplina dell'art.1953 c .c., per la condanna della debitrice principale a prestare idonea cauzione.

Costituitasi in giudizio, la parte opposta chiedeva il rigetto della domanda proposta dalla Ciota.

Con la prima memoria ex art.183, VI co. c.p.c., l'opponente chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo per l'applicazione di interessi di mora in misura superiore al tasso soglia di usura.

2 – L'opposizione proposta da Ciota Maria Lucia non può essere accolta per le seguenti considerazioni.

2.1 – La fideiussione per cui è causa deve essere inquadrata come contratto autonomo di garanzia (pagamento immediato a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore e anche in assenza di istanze rivolte contro l'utilizzatore; dispensa dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art.1957 c.c.); di conseguenza, non possono essere opposte dal garante eccezioni fondate sul rapporto principale.

Le clausole previste nelle fideiussioni, inoltre, devono essere ritenute pienamente valide anche in considerazione della specifica approvazione ex artt.1341 e 1342 c.c.

2.2 – Quanto alla risoluzione del contratto, va rilevato che la Banca si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art.21 del contratto di locazione finanziaria, in forza della quale l'inadempimento da parte dell'utilizzatore alle obbligazioni assunte, ivi compreso il pagamento del canone, poteva dar luogo alla decadenza dal beneficio del termine (art.20) e alla risoluzione di diritto del contratto (art.21).

Con l'art.23, poi, è stato determinato l'indennizzo spettante al concedente (*"..quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzati al tasso indicato nelle condizioni particolari come Tasso di riferimento per l'attualizzazione oppure, in assenza di tale indicazione, al tasso individuato come Euribor 3 mesi tasso 365, quale pubblicato da IlSole 24 Ore del giorno di stipula del presente contratto o del primo giorno utile successivo , diminuito di due punti.."*)

Tutte le clausole in questione sono state oggetto di specifica sottoscrizione e, pertanto, sono da considerarsi pienamente valide ed efficaci, dovendo essere esclusa la violazione di norme imperative.

In dottrina e in giurisprudenza, la clausola in questione è stata accostata alla "clausola penale" essendo stata prevista una attribuzione prestabilita a carico dell'utilizzatore per l'eventualità di un suo inadempimento (pari alla esposizione finanziaria residua calcolata sui beni ed attualizzata alla data della risoluzione)

Analogamente a quanto previsto per la clausola penale, il giudice, ex art.1526 c.c., può ridurre l'ammontare della somma acquisita dal concedente.

Orbene per decidere se apportare o meno una riduzione, e di quale entità, all'indennità convenzionalmente stabilita dalle parti il giudice dovrà avere riguardo all'ammontare complessivo delle rate rimosse, al valore obiettivo della cosa, al tempo per il quale l'utilizzatore ne ha avuto l'uso e il godimento e allo stato in cui viene restituita, operazione che presuppone l'effettiva riconsegna del bene, in quanto solo in quel momento può essere effettivamente accertato oltre che lo stato dell'immobile anche il tempo di godimento del medesimo, nel caso di mancata riconsegna alla data di risoluzione del contratto (v. Cass. 7266/95; v. Cass. Sez. 3^a n.888/2014: *"In tema di leasing immobiliare, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della Convenzione di Ottawa*

sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 259, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto”).

2.3 – Il credito vantato dalla SOCIETÀ DI LEASING risulta debitamente comprovato dalla documentazione prodotta (contratti di locazione finanziaria, atto di fideiussione, lettera raccomandata di risoluzione e lettera raccomandata di decadenza dal beneficio del termine, estratto conto.)

I singoli importi maturati e le relative causali sono stati dettagliatamente indicati sin dalla fase monitoria, sia in relazione al Contratto n. *Omissis* (€ 17.469,54= per canoni scaduti ed insoluti alla data del 30.4.2013, oltre ulteriori interessi di mora successivi a tale data; € 1.085,09= per interessi di mora sui canoni scaduti ed insoluti, sempre alla data del 30.4.2013; € 73.883,41=, dovuti a titolo di indennizzo ex art. 23 delle Condizioni Generali) sia in relazione al Contratto n. *Omissis* (€ 23.642,11= per canoni scaduti ed insoluti alla data del 30.4.2013, oltre ulteriori interessi di mora successivi a tale data; € 1.390,27= per interessi di mora sui canoni scaduti ed insoluti, sempre alla data del 30.4.2013).

La parte opponente, dal canto suo, non ha fornito specifici elementi di prova in senso contrario.

Valutati gli atti prodotti, non può essere affermato che dall'anticipata risoluzione dei contratti la Banca abbia ottenuto una significativa plusvalenza rispetto a quanto avrebbe recuperato dall'impiego del capitale monetario utilizzato nell'operazione fino alla naturale scadenza del contratto; di conseguenza, non può essere disposta alcuna riduzione della penale contrattuale applicata (v. Cass. Sez. 3A n.18195/07; Cass. Sez. 3A n.888/14).

Né potrebbe essere ravvisata nella fattispecie la sussistenza di un abuso di dipendenza economica in quanto la Banca si è limitata ad esercitare il proprio diritto a tutela degli inadempimenti posti in essere dalla controparte e non appaiono sussistere le situazioni di eccessivo squilibrio sanzionate dalla legge n.192/98.

2.4 - Con la memoria ex art.183, 6° co. n.1 c.p.c., la parte opponente ha chiesto l'accertamento della avvenuta applicazione di interessi di mora in misura superiore al tasso soglia di usura.

Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: *“La nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio (Cass. Sez. 1 n.350/2013).*

Ciò premesso, va sottolineato che, nella fattispecie, l'applicazione di interessi di mora usurari è stata dedotta genericamente e non risulta confortata dalle pattuizioni contrattuali (v. art.11 contratto di locazione)

Nel contratto, infatti, risulta inserita una apposita “clausola di salvaguardia” (art.11), da applicare in caso di superamento del tasso soglia.

La previsione contrattuale della predetta clausola porta necessariamente ad escludere in radice la pattuizione originaria di interessi usurari (in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito prevalente: v., tra le altre, Tribunale Roma 16 settembre 2014, Tribunale Napoli 27 maggio 2014)

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione proposta da GARANTE deve essere necessariamente respinta.

3 - Promuovendo il presente giudizio, GARANTE ha proposto domanda ex art.1953 c.c. nei confronti della SOCIETÀ UTILIZZATRICE S.A.S IN LIQUIDAZIONE, precisando di non poter fare ricorso alla azione di rilievo per liberazione, essendo nella impossibilità di ottenere dal creditore, SOCIETÀ DI LEASING, la propria liberazione delle obbligazioni derivanti dai contratti di fideiussione prima di aver pagato per sorte e spese tutto quanto le era stato ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto.

Di conseguenza, la GARANTE ha chiesto la condanna della SOCIETÀ UTILIZZATRICE S.A.S IN LIQUIDAZIONE a prestare la cauzione a garanzia dell'eventuale azione di regresso nei confronti del debitore.

Come è noto, mentre l'azione di regresso sorge in capo al fideiussore solo all'atto del pagamento del debitore principale, la funzione dell'azione di rilievo per liberazione o per cauzione è quella di assicurare al fideiussore il buon esito dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale, per cui il fideiussore può agire ancora prima dell'avvenuto pagamento, quando si verifica uno dei casi previsti dall'art.1953 c.c.

Nella specie, stante l'esigibilità dei crediti escussi, deve essere riconosciuto il diritto parte attrice ad ottenere, esclusivamente dal debitore, la prestazione di garanzie idonee ad assicurarle il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Di conseguenza, in accoglimento della domanda attrice la convenuta SOCIETÀ UTILIZZATRICE S.A.S IN LIQUIDAZIONE, va condannata a prestare le predette idonee garanzie.

4 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, restando a carico dell'attrice quelle relative all'azione di rilievo, non essendo ravvisabile reale soccombenza tra garanti e società garantita nel presente giudizio.

P. Q. M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da GARANTE nei confronti della SOCIETÀ DI LEASING, della SOCIETÀ UTILIZZATRICE S.A.S IN LIQUIDAZIONE e di SOCIO ACCOMANDATARIO ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1) rigetta l'opposizione proposta da GARANTE Lucia avverso il decreto ingiuntivo n. *Omissis* emesso dal Tribunale di Roma il 25.9.2013 nei confronti di GARANTE e a favore della SOCIETÀ DI LEASING per l'importo di € 117.470,42=, oltre interessi e spese di procedura (decreto n. *Omissis*);

2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla "SOCIETÀ DI LEASING, spese che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e contributi come per legge;

3) condanna la SOCIETÀ UTILIZZATRICE S.A.S IN LIQUIDAZIONE a prestare a GARANTE le garanzie necessarie per assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Roma, 30 aprile 2018

IL GIUDICE
(Eugenio Curatola)